

ALL.2 AL REGOLAMENTO SULL'ASSEGNAZIONE E LA CONSEGNA ALLE STRUTTURE D'ATENEEO DEI BENI  
IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA' DELL'ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA  
MODELLO DI ACCORDO DI GESTIONE

ACCORDO DI GESTIONE SULL'UTILIZZO DEGLI SPAZI

TRA \_\_\_\_\_ E \_\_\_\_\_ PER LA GESTIONE CONGIUNTA DI SPAZI  
CONFERITI DA (STRUTTURA OSPITANTE) \_\_\_\_\_ A (STRUTTURA OSPITATA) \_\_\_\_\_ E PER  
L'ATTUAZIONE TRA GLI STESSI DI UN MODELLO UNIFICATO DIRETTO AL COORDINAMENTO COMPLESSIVO  
DELLE ATTIVITÀ E ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA AI SENSI DELL'ART.22 C.1 LETT.C) DEL  
REGOLAMENTO SULL'ASSEGNAZIONE E LA CONSEGNA ALLE STRUTTURE DI ATENEEO DEI BENI IMMOBILI  
DELL'UNIVERSITÀ E DEL REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Visto

- Lo Statuto di Ateneo emanato dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13.12.2011 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 300 del 27.12.2011 - in vigore dal 11.01.2012), così come modificato e integrato con Decreto Rettorale n. 739/2017 del 28.06.2017 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 162 del 13.07.2017 - modifiche e integrazioni in vigore dal 28 luglio 2017);
- Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (pubblicato sulla GU Serie Generale n.101 del 30-04-2008 - Suppl. Ordinario n. 108);
- il Regolamento di organizzazione e del sistema dei servizi T.A. nell'Ateneo Multicampus (emanato con DR n. 263/2013 del 09.04.2013 e s.m.i. – pubblicato nel BU n. 201 del 15.04.2013);
- l'art. 25 dello Statuto dell'Università di Bologna in cui al comma 1 è espressamente disposto che "l'Ateneo, per il per-seguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente Statuto, può istituire altre strutture secondo le seguenti condizioni e modalità (omissis)", precisando al comma 2 che: "Le strutture di cui al comma 1 possono essere costituite in forma di Centro interdipartimentale. I Centri possono gestire e partecipare a progetti di ricerca, attivare corsi post-lauream, richiedere l'attivazione di assegni di ricerca e borse di studio, nonché promuovere e partecipare a convenzioni con le Scuole, i Dipartimenti e altri enti pubblici o privati."
- il Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n° 371 del 05/04/2012;
- il Regolamento per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro (RSSLL) e s.m.i. emanato con DR n. 87/2013 del 07.02.2013 e s.m.i.;

- il Regolamento sull'assegnazione e la consegna alle strutture di Ateneo dei beni immobili nella disponibilità dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, emanato con D.R. n.701 del 27/09/2013 (B.U. n.206 del 15/10/2013), a seguito di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 24/09/2013 e le successive modificazioni ed integrazioni;

- la delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo del 29.10.2013, contenente l'autorizzazione alla proposta di assegnazione spazi a dipartimenti, scuole e campus a seguito dei processi di aggregazione derivanti dalla legge 240/2010 e le successive deliberazioni relative ad assegnazioni di spazi a strutture d'Ateneo in attuazione del comma 2 delle premesse al Regolamento per l'assegnazione e la consegna alle strutture di Ateneo dei beni immobili nella disponibilità dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;

- la delibera del Consiglio di Amministrazione d'Ateneo in data 24.07.2018 di modifica del Regolamento sull'assegnazione e la consegna di beni immobili alle strutture d'Ateneo e di approvazione dei criteri di riassegnazione degli spazi già assegnati alle Scuole;

- in particolare l'art.22 del Regolamento sull'assegnazione e la consegna di beni immobili alle strutture d'Ateneo "ASSEGNAZIONI FRA PIU' STRUTTURE" laddove indica che *"1. Al fine di massimizzare la funzionalità e l'utilizzo degli spazi ed evitare eccessive frammentazioni nella assegnazione degli stessi, sono ammesse le seguenti modalità di coordinamento tra assegnatari degli spazi ed utilizzatori diversi dagli assegnatari: (...) c) ACCORDO DI GESTIONE SULL'UTILIZZO DEGLI SPAZI: Qualora vi sia l'esigenza di utilizzo da parte di una struttura di spazi assegnati ad altra struttura per lo svolgimento di attività non omogenee e/o complesse, ivi inclusi i laboratori destinati alle attività dei Centri Interdipartimentali di Ricerca Industriale, è fatto obbligo di predisporre un apposito accordo di gestione sulla base di modello approvato dal Consiglio di Amministrazione o, su mandato del Consiglio, dal Magnifico Rettore (allegato n.2), con individuazione di un responsabile di struttura cui viene attribuita la competenza per il coordinamento complessivo di tutte le attività. L'accordo di gestione disciplina sia gli oneri derivanti dall'eventuale protocollo previsto dall'art.3 del RSSL in tema di gestione della sicurezza, sia le modalità di riparto degli oneri di gestione, secondo quote proporzionali alla dimensione degli spazi fruiti o delle attrezzature condivise"*;

- lo schema di accordo di gestione approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24.07.2018 ed allegato al Regolamento di assegnazione e consegna dei beni immobili alle strutture d'Ateneo;

- il Verbale di assegnazione spazi prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con cui il Direttore del \_\_\_\_\_ ha ricevuto, tra gli altri, la consegna e assegnazione degli spazi oggetto del presente accordo;

- la delibera del \_\_\_\_\_ del (data) \_\_\_\_\_ con cui il \_\_\_\_\_ ha conferito al \_\_\_\_\_ in uso condiviso/esclusivo lo spazio/gli spazi di via \_\_\_\_\_ (codice edificio \_\_\_\_\_) piano \_\_\_\_\_ locale n. \_\_\_\_\_ (oppure) lo spazio/gli spazi elencati nella al-legata tabella

A, deliberando che tali spazi siano congiuntamente utilizzati tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, unitamente alle attrezzature in essi ubicate;

- la delibera adottata dal Consiglio del \_\_\_\_\_ nella seduta del \_\_\_\_\_ in cui la struttura ospitata ha deliberato di accettare in uso condiviso/esclusivo lo spazio/gli spazi elencati nella tabella allegata A, unitamente alle attrezzature in essi contenute, nei modi di seguito più specificatamente descritti;

**premesse**

- che la sottoscrizione dell'accordo di gestione è prevista dall'art. 22 del Regolamento sull'assegnazione e la consegna alle strutture di Ateneo dei beni immobili nella disponibilità dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (sopra citato, d'ora in poi "Regolamento assegnazione e consegna spazi") in cui è disposto che "Qualora vi sia l'esigenza di utilizzo da parte di una struttura di spazi assegnati ad altra struttura per lo svolgimento di attività non omogenee e/o complesse, ivi inclusi i laboratori destinati alle attività dei Centri Interdipartimentali di Ricerca Industriale, è fatto obbligo di predisporre un apposito accordo di gestione sulla base di modello approvato dal Consiglio di Amministrazione o, su mandato del Consiglio, dal Magnifico Rettore (allegato n.2), con individuazione di un responsabile di struttura cui viene attribuita la competenza per il coordinamento complessivo di tutte le attività".

- Che l'accordo di gestione disciplina sia gli oneri derivanti dall'eventuale protocollo previsto dall'art.3 del RSSL in tema di gestione della sicurezza, sia le modalità di riparto degli oneri di gestione, secondo quote proporzionali alla dimensione degli spazi fruiti o delle attrezzature condivise.

- Che l'accordo di gestione sottoscritto dalle parti è comunicato al Rettore e al Dirigente dell'Area del Patrimonio.

- che, gli accordi di gestione di cui all'art. 22 sono utilizzabili anche in ambiti – come quello dei laboratori e studi di ricerca - destinati all'utilizzo di più Strutture di Ateneo laddove situazioni di particolare complessità e/o frammentazione di competenze tra le stesse impongano la definizione di un quadro condiviso di individuazione e raccordo delle funzioni e responsabilità delle strutture coinvolte;

- che per Strutture, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di Ateneo per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (d'ora in poi RSSL), dell'art.2 del Regolamento Assegnazione e consegna spazi e dell'art. 6 del Regolamento di Organizzazione, si intendono: "le unità produttive, così come descritte ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera t) del D.Lgs. 81/08, individuate nelle Strutture dotate di autonomia finanziaria e tecnico funzionale definite dallo Statuto di Ateneo nell'ottica multicampus," quali: "Aree amministrative della sede di Bologna e della Romagna, Dipartimenti, Scuole e Vicepresidenze, e altre Strutture ex art. 25 e successivi dello Statuto di Ateneo" e "che svolgono attività di ricerca, didattica, di trasferimento della conoscenza e tecnologico, di servizio presso l'Ateneo relativamente alle quali il Consiglio di Amministrazione – in sede di attivazione – deliberi espressamente la dotazione di spazi";

- che per Responsabili di struttura si intendono - ai sensi dell'art. 4, co.1, del RSSL e dell'art. 3 del Regolamento assegnazione e consegna spazi – “i soggetti di vertice delle strutture che ricoprono il ruolo di dirigenti ai sensi dell'art. 2 c.1 lett. d) del D.Lgs.81/08 e s.m.i. e svolgono le funzioni di cui all'art.18 del medesimo decreto”.
- che per “Addetto Locale per la Sicurezza” si intende, ai sensi dell'art. 8 RSSL, la figura gestionale individuata di norma internamente alle Strutture di Ateneo con compiti e responsabilità definiti nel medesimo articolo;
- che il presente accordo di collaborazione pone tra le sue finalità anche l'attuazione dell'art.3, co. 2, del RSSL in cui è disposto che: “Qualora due o più Strutture universitarie, così come definite dal comma 1, fruiscano di locali comuni o attigui, al fine di integrare le attività di prevenzione e protezione, ivi compresa l'emergenza e il pronto soccorso, possono perseguire un modello unificato di gestione adottando un apposito protocollo d'intesa e individuando il Responsabile di Struttura cui viene attribuita la competenza per il coordinamento complessivo di tutte le attività;
- che tale protocollo viene formalizzato con provvedimento sottoscritto dai Responsabili di struttura coinvolti, sentito il Servizio Prevenzione e Protezione e gli uffici competenti per materia, e poi comunicato al Rettore. La gestione comune prevede che le responsabilità in materia di sicurezza rimangano in capo a ciascun Responsabile”;
- che pertanto si rende indispensabile riportare nel presente accordo di gestione anche il modello di gestione unificato sopra citato;
- che ai fini di cui sopra, l'art. 8, co.4, RSSL prevede che, in relazione alla possibilità di gestione comune della sicurezza, possa essere nominato per più di una struttura lo stesso Addetto locale per la sicurezza. Tale nomina è effettuata dal Responsabile di Struttura a cui è attribuito il coordinamento;
- che ai sensi dall'art. 3, co. 1 lett. h), del Regolamento di Organizzazione e del sistema dei servizi T.A. nell'Ateneo Multicampus è altresì disposto che “la collaborazione delle unità organizzative tramite accordi di servizio o protocolli per la gestione comune di attività trasversali e per il chiarimento delle responsabilità e delle aspettative reciproche” rientrano tra i criteri generali che possono concorrere alla progettazione dell'organizzazione dei servizi TA dell'Ateneo.

**Tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale del presente atto:**

il \_\_\_\_\_ di (STRUTTURA OSPITANTE) \_\_\_\_\_, nella persona del \_\_\_\_\_  
 pro tempore \_\_\_\_\_ consegnatario degli spazi di cui all'allegato elenco (sub. A)  
 e  
 il \_\_\_\_\_ di (STRUTTURA OSPITATA) \_\_\_\_\_ nella persona del \_\_\_\_\_ pro  
 tempore \_\_\_\_\_ impegnandosi congiuntamente a contribuire al comune sostegno al

programma di realizzazione delle strutture dell'Università di Bologna dedicate alla didattica, alla ricerca e ad ogni altra finalità istituzionale dell'Ateneo di Bologna

convengono quanto segue

**PARTE I – USO DEGLI SPAZI E DELLE ATTREZZATURE UNIVERSITARIE FRA PIU' STRUTTURE (EX ART. 22 Regolamento ASSEGNAZIONE E CONSEGNA SPAZI)**

**Articolo 1.1 – Finalità e oggetto**

Il presente accordo attuando la regolamentazione nazionale e di Ateneo vigente in materia:

a) si ispira ai principi di:

- chiarezza delle prerogative di ciascuno in termini di responsabilità e autonomia;
- trasparenza delle regole di gestione nei rispettivi ambiti;
- definizione di un sistema di ruoli che possa limitare conflittualità e ambiguità nell'esercizio delle rispettive attività.

b) Impegna le parti - \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ - a sottoscrivere il presente atto al fine di regolare le responsabilità e gli obblighi reciproci connessi:

- alla gestione fra più strutture degli spazi utilizzati presso il \_\_\_\_\_, così come descritti in dettaglio negli allegati specifici;
- all'uso delle attrezzature in condivisione fra più strutture, descritte nei relativi allegati specifici;
- all'individuazione delle misure più idonee per favorire la tutela della sicurezza e della salute negli spazi universitari.

Il presente accordo fa seguito al conferimento e alla messa in condivisione degli spazi universitari (studi, sale riunioni laboratori etc.) assegnati al \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo, e successivamente conferiti (o concessi in uso condiviso), dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, secondo le deliberazioni adottate dal \_\_\_\_\_.

Gli spazi oggetto del presente accordo sono riportati nelle planimetrie qui allegate e, in queste, graficamente descritti come "spazio \_\_\_\_\_" (tabella A).

Quanto alle attrezzature del \_\_\_\_\_ poste in condivisione, si riporta l'allegata (tabella B).

(se lo stesso \_\_\_\_\_ ha conferito al medesimo \_\_\_\_\_ spazi ubicati in più edifici si ripeterà l'informazione per tutti gli edifici).

**Articolo 1.2 - Durata - proroga - modifiche**

Il presente accordo ha la durata di 3 (tre) anni, decorrenti dalla sottoscrizione e non sarà suscettibile di proroga tacita.

Ogni modifica che comporti la variazione delle clausole inserite nel presente accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le parti e recepita mediante apposito atto aggiuntivo. Della stessa modifica le

parti si impegnano, in via preliminare rispetto alla sua attuazione, a darne comunicazione al Rettore, al Dirigente dell'Area del Patrimonio e al Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo.

### **Articolo 1.3 – Impegni delle parti e condizioni generali di utilizzo spazi e attrezzature**

Il (STRUTTURA OSPITANTE) \_\_\_\_\_, in attuazione delle delibere adottate dal proprio Consiglio, si impegna a mettere a disposizione del (STRUTTURA OSPITATA) \_\_\_\_\_, per lo svolgimento delle attività istituzionali dei medesimi, gli spazi di cui all'art.1 e ad organizzare, in relazione ai medesimi spazi e per gli usi convenuti, i servizi di funzionamento, quali, ad esempio: acqua, energia elettrica, riscaldamento, vigilanza, pulizia, nonché il coordinamento dell'ordinaria e la straordinaria manutenzione sugli stessi.

I locali e gli arredi oggetto del presente accordo dovranno essere utilizzati dal (STRUTTURA OSPITATA) \_\_\_\_\_ per le finalità istituzionali, con la massima diligenza e nel rispetto della destinazione d'uso.

Le attività svolte dal (STRUTTURA OSPITANTE) \_\_\_\_\_ e dal (STRUTTURA OSPITATA) \_\_\_\_\_ all'interno dei medesimi spazi, dovranno svolgersi in coordinamento tra loro, senza subire pregiudizio alcuno.

Il (STRUTTURA OSPITATA) \_\_\_\_\_ si rende responsabile del corretto utilizzo di quanto messo a sua disposizione (spazi e attrezzature) e si impegna, tra le altre, all'osservanza delle norme poste in materia di sicurezza, nonché dell'osservanza delle prescrizioni definite nel "Manuale Sicurezza e Salute" redatto dal \_\_\_\_\_ e dallo stesso periodicamente aggiornato.

Il (STRUTTURA OSPITATA) \_\_\_\_\_ si impegna, altresì, all'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni che verranno comunicate dal \_\_\_\_\_.

A tal fine, il \_\_\_\_\_ predispone per i laboratori e gli altri spazi affidati in cogestione una proposta di utilizzo descrittiva dell'attività svolta negli spazi universitari; delle giornate e degli orari in cui gli spazi verranno indicativamente utilizzati; con allegato l'elenco del personale ad esso afferente (come dettagliato all'art. 1.5). Il \_\_\_\_\_ si impegna ad organizzare la propria attività tenendo conto dell'idoneità tecnica degli spazi messi a disposizione, delle prescrizioni sull'uso di spazi e attrezzature e delle esigenze reciproche di ricerca.

### **Articolo 1.4 – Uso delle attrezzature**

Il (STRUTTURA OSPITANTE) \_\_\_\_\_ concede al (STRUTTURA OSPITATA) \_\_\_\_\_ la gestione condivisa delle proprie attrezzature (specificate nella tabella B) e ne affida allo stesso la relativa custodia.

Se nel locale concesso in uso sono presenti attrezzature inventariate presso un \_\_\_\_\_ diverso da quello affidatario, anche dette attrezzature si intendono co-affidate al \_\_\_\_\_.

Per ogni spazio concesso in uso viene stilato l'elenco delle attrezzature ivi contenute, iscritte negli inventari del \_\_\_\_\_ o dei \_\_\_\_\_. In tale elenco verrà riportato il relativo riferimento inventariale (se veda allegato B).

Le eventuali attrezzature di nuova acquisizione del (STRUTTURA OSPITANTE) \_\_\_\_\_, qualora collocate negli spazi in cogestione con la (STRUTTURA OSPITATA) \_\_\_\_\_, vengono inventariate dalla prima e affidate in uso anche alla seconda ai sensi del presente articolo.

Il \_\_\_\_\_ (STRUTTURA OSPITANTE) dichiara che tutte le attrezzature riportate nella tabella B sono in buono stato di conservazione e funzionanti, sia in generale che in ogni loro singola parte; che tali attrezzature sono, inoltre, esenti da vizi, in tutto idonee alla loro funzione e in regola con le vigenti norme e/o regolamenti.

Il (STRUTTURA OSPITATA) \_\_\_\_\_ mette a disposizione, presso gli spazi del \_\_\_\_\_, le attrezzature descritte nell'Allegato C. Tali attrezzature resteranno nella sua esclusiva dotazione.

Quest'ultima dichiara che tutte le attrezzature (di cui all'allegato C) sono in buono stato di conservazione e funzionanti, sia in generale che in ogni loro singola parte; tali attrezzature sono inoltre esenti da vizi, del tutto idonee alla loro funzione e in regola con le vigenti norme e/o regolamenti.

\_\_\_\_\_ (la struttura ospitante) si obbliga a conservare e custodire le attrezzature della \_\_\_\_\_ (struttura ospitata) con la dovuta diligenza, rispettandone la destinazione d'uso e non potrà concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, salvo diverso accordo.

La STRUTTURA OSPITATA affidataria delle attrezzature della (ospitante) segnalerà alla ospitante la necessità di provvedere alle proposte di scarico per fuori uso, furto o smarrimento, indicando le motivazioni alla base della proposta e, nel caso di furto o ammanco, allegando copia della denuncia presentata all'Autorità competente. Ogni struttura provvede ai necessari adempimenti amministrativi per le attrezzature iscritte nell'inventario di pertinenza.

\_\_\_\_\_ (la STRUTTURA OSPITATA), si impegna all'installazione delle attrezzature necessarie alla propria attività unicamente dopo aver informato, in via preventiva, il l'ospitante, e ricevuto, in caso di eventuali nuove installazioni o modifiche sostanziali di quelle esistenti, l'autorizzazione formale all'installazione.

Qualora vengano avviate nuove attività o nuove fonti di rischio che - per natura o per caratteristiche - risultino diverse da quelle già autorizzate, la Struttura ospitata si impegna a richiedere all'ospitante e/o al Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo una valutazione preliminare al loro avvio.

La valutazione preventiva è specificamente richiesta per il rischio chimico, biologico, radiologico e di esplosione.

#### **Articolo 1.5 – Personale dedicato**

Le attività del (STRUTTURA OSPITATA) saranno svolte sotto la direzione del Direttore DELLA STESSA cui spetta il compito di individuare e organizzare le figure professionali che nell'ambito delle attività di pertinenza svolgeranno le loro prestazioni presso i locali oggetto del presente accordo.

Il (STRUTTURA OSPITATA), oltre al personale assunto con rapporto di lavoro dipendente, potrà avvalersi della collaborazione di altro personale ad esso legato, ad esempio, da assegno di ricerca, borsa di dottorato, collaborazione a contratto/progetto, etc.

Il (STRUTTURA OSPITATA) garantisce che il proprio personale, impegnato nello svolgimento delle attività di cui al punto 1.3, è coperto da assicurazione contro gli infortuni e per responsabilità civile e solleva quindi il (STRUTTURA OSPITANTE) da qualsiasi responsabilità, rispondendo direttamente di qualunque danno a persone, cose, attrezzature e materiali.

Il (STRUTTURA OSPITANTE) autorizza il personale del (STRUTTURA OSPITATA) ad accedere ai locali oggetto del presente accordo secondo le modalità (settimanali e orarie) riassunte nella proposta di utilizzo presentata dal Direttore del (STRUTTURA OSPITATA) ai sensi dell'art. 1.3. del presente accordo, o secondo le modalità che verranno successivamente concordate tra le parti.

Nei locali oggetto del presente accordo è altresì autorizzato ad accedere il personale esterno funzionale all'attività del STRUTTURA OSPITATA, purché legato al STRUTTURA OSPITATA da contratti di servizio/fornitura/collaborazione e, comunque, in presenza e sotto la responsabilità del personale afferente al STRUTTURA OSPITATA.

Alla data della sottoscrizione del presente accordo la (STRUTTURA OSPITATA) dichiara che il personale autorizzato ad accedere ai locali della STRUTTURA OSPITANTE per lo svolgimento delle proprie attività è indicato all'Allegato D. La STRUTTURA OSPITATA si impegna al relativo aggiornamento con periodicità almeno semestrale. Si impegna, altresì, a comunicare al STRUTTURA OSPITANTE il nominativo di eventuale ulteriore personale che dovesse avere la necessità di accedere agli spazi nelle more dell'aggiornamento dell'allegato D.

LA STRUTTURA OSPITATA si impegna ad osservare le prescrizioni poste dal PE (piano di emergenza e di evacuazione della struttura) e dal "Manuale Sicurezza e Salute" redatto dal STRUTTURA OSPITANTE.

#### **Articolo 1.6 – Apertura e chiusura degli spazi in condivisione**

LA STRUTTURA OSPITANTE organizza il servizio di portineria dei locali concessi in uso condiviso secondo le policy di Ateneo, e provvede alla loro apertura e chiusura in funzione degli orari di utilizzo dallo stesso definiti. In relazione agli spazi di cui all'allegato 1, Indica i seguenti orari di apertura ordinaria:

(es: – per l'immobile n. \_\_\_ di via \_\_\_\_\_ orario di apertura ordinaria dalle \_\_\_ alle \_\_\_;

- per l'immobile n. \_\_\_ di via \_\_\_\_\_ orario di apertura ordinaria dalle \_\_\_ alle \_\_\_; )

consentendo a STRUTTURA OSPITATA di accedervi secondo quanto prescritto dal "Manuale Sicurezza e Salute" redatto da STRUTTURA OSPITANTE.

In tutti i casi di accesso agli spazi della STRUTTURA OSPITANTE, la STRUTTURA OSPITATA si impegna affinché sia osservato il numero minimo di almeno 2 unità contemporaneamente presenti presso i locali.

Ne consegue che, in assenza di altro personale afferente al STRUTTURA OSPITANTE, il numero di personale

del STRUTTURA OSPITATA che potrà essere presente presso gli spazi del STRUTTURA OSPITANTE non potrà essere inferiore a 2 unità.

#### **Articolo 1.7 – Oneri di Gestione**

In conformità all'art.22 c.1 lett. c del Regolamento Assegnazione e consegna spazi, le parti concordano le seguenti modalità di riparto degli oneri di gestione:

.....  
.....  
.....

secondo quote proporzionali alla dimensione degli spazi fruiti e delle attrezzature condivise.

### **PARTE 2 – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E APPROVAZIONE DEL MODELLO UNIFICATO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (EX ART. 3 DEL RSSL)**

#### **Articolo 2.1 – Obblighi delle parti**

Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti di pertinenza, e secondo le modalità precisate nel presente accordo, l'adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.81/08 e s.m.i., emanato in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo in particolare:

- messa a disposizione di locali e attrezzature idonei e rispondenti ai requisiti di sicurezza;
- valutazione dei rischi per le attività svolte nelle proprie sedi dal personale di appartenenza (compresi tirocinanti, studenti e collaboratori di ciascuna tipologia);
- attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate come necessarie in rapporto ai rischi evidenziati;
- informazione ed addestramento del personale in funzione dei rischi specifici evidenziati dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- messa a disposizione di eventuali Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) necessari alle attività di ricerca che verranno svolte;
- sorveglianza sanitaria per i rischi specifici individuati dal DVR.

Per l'attuazione dei punti sopra indicati le parti si avvarranno dell' "Addetto Locale per la Sicurezza" indicato nel presente accordo.

#### **Articolo 2.2 – Coordinamento delle attività di protezione e prevenzione per gli spazi oggetto del presente accordo, ivi compresa l'emergenza e il pronto soccorso**

Le parti sottoscrittrici, allo scopo di perseguire un modello unificato di gestione delle attività di prevenzione e protezione, ritengono opportuno attribuire alla persona del direttore della struttura ospitante sottoscrittore le funzioni di presidio e coordinamento complessivo delle attività di prevenzione e protezione. Per le medesime ragioni ritengono opportuno individuare, nella persona di \_\_\_\_\_, già

designata dal STRUTTURA OSPITANTE, la figura dell'addetto locale unico per la sicurezza che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del RSSL, si occuperà dei compiti per esso previsti per entrambe le strutture (da intendersi come STRUTTURA OSPITANTE e STRUTTURA OSPITATA), tenuto conto della gestione comune degli spazi.

Pertanto, sentito il Servizio Protezione e Prevenzione di Ateneo, convengono che il ruolo di "Dirigente" della struttura competente ad effettuare il coordinamento complessivo delle attività di protezione e prevenzione per gli spazi di cui all'allegato 1 (ivi compresa l'emergenza e il pronto soccorso) sia il Direttore della STRUTTURA OSPITANTE \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.

Le parti, inoltre, designano quale Addetto Locale Unico per la Sicurezza il Sig./Dott. \_\_\_\_\_

Di cui si riporta in allegato l'atto di designazione (Allegato E).

Gli aspetti inerenti la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro riguardanti gli spazi del presente accordo verranno considerati nei processi valutativi a carico del STRUTTURA OSPITANTE ed inseriti nel Manuale "Sicurezza e Salute", tenuto e aggiornato dal STRUTTURA OSPITANTE.

### **Articolo 2.3 - Coordinamento generale delle attività di protezione e prevenzione, con i compiti e le funzioni previste dal RSSL**

Ai sensi dell'art. 3, c. 2, RSSL, la gestione comune di spazi e attrezzature comporta che le responsabilità in materia di sicurezza rimangano in capo a ciascun Direttore (di STRUTTURA OSPITANTE e STRUTTURA OSPITATA) per quanto di rispettiva competenza.

In tale ambito, il Direttore del STRUTTURA OSPITATA è tenuto a comunicare al Direttore di STRUTTURA OSPITANTE, e all'Addetto Locale individuato, ogni cambiamento che nello svolgimento delle proprie attività abbia rilevanza in termini di sicurezza (ad es. ogni cambiamento su: prodotti, attrezzature, fonti di rischio, avvio di nuove attività/lavorazioni, etc.), ciò al fine di accertarne la compatibilità e l'idoneità con le procedure già stabilite, oppure, per l'eventuale implementazione di nuove procedure.

Il Direttore del STRUTTURA OSPITATA provvede affinché il proprio personale osservi le normative e le disposizioni vigenti presso il STRUTTURA OSPITANTE.

### **Articolo 2.4 – Compiti dell'Addetto Locale**

L'addetto locale individuato riporta al Direttore del STRUTTURA OSPITATA, ed al personale da questo preposto, le direttive del Direttore di STRUTTURA OSPITANTE.

Il STRUTTURA OSPITATA è tenuto a collaborare con la STRUTTURA OSPITANTE per rendere effettivo ed efficace il coordinamento delle attività poste in materia di sicurezza.

All'addetto locale, oltre a quanto previsto in dettaglio all'art. 8 del RSSL, compete di curare la tenuta e l'aggiornamento del Manuale "Sicurezza e Salute" del STRUTTURA OSPITANTE, che potrà, quindi, essere unico per tutte le Strutture ospitate nel medesimo spazio (STRUTTURA OSPITATA, Struttura ospitante, eventuali altre strutture).

Con riguardo alla complessità delle Strutture coinvolte potrà essere efficace distinguere nel Manuale più sezioni.

Le valutazioni del rischio delle attività specifiche dovranno essere portate a conoscenza di ciascun responsabile.

Per quanto attiene alla sicurezza all'interno delle Strutture firmatarie del presente accordo, l'Addetto Locale si coordina con gli uffici competenti in ambito edilizio, in merito a:

- a) gestione degli immobili oggetto del presente accordo;
- b) manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- c) certificazioni e autorizzazioni.

#### **Articolo 2.5 - Avvicendamento e subentro**

Le parti concordano che in caso di nuova nomina, o di avvicendamento di uno dei Direttori interessati, il nuovo Direttore subentri nel presente accordo di gestione.

L'eventuale nomina di un nuovo Addetto Locale dovrà essere recepita nell'accordo attraverso atto aggiuntivo.

#### **Articolo 2.6 - Invio al Magnifico Rettore e al Dirigente APAT**

Il presente accordo di gestione è redatto sentito il Servizio di Prevenzione e Protezione e verrà inviato al Magnifico Rettore e al Dirigente APAT, ai sensi del Regolamento per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

#### **Articolo 2.7 - Allegati**

I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Le parti, qualora sopravvengano modifiche, si impegnano ad aggiornarne i contenuti con periodicità semestrale:

- Allegato n. A - Planimetrie degli spazi della struttura ospitante conferiti o concessi in uso al STRUTTURA OSPITATA;
- Allegati n. B - Elenco attrezzature STRUTTURA OSPITANTE collocate presso gli spazi condivisi;
- Allegato n. C - Elenco attrezzature STRUTTURA OSPITATA collocate presso gli spazi condivisi;
- Allegato n. D - Elenco del Personale STRUTTURA OSPITATA in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo;
- Allegato n. E - Atto di designazione dell'Addetto Locale.

Gli Allegati di cui al presente articolo potranno essere modificati e/o integrati unicamente per iscritto.

Letto, approvato e sottoscritto

Bologna, \_\_\_\_\_

Per la STRUTTURA OSPITANTE \_\_\_\_\_

Il Direttore \_\_\_\_\_

Per la STRUTTURA OSPITATA \_\_\_\_\_

Il Direttore \_\_\_\_\_